

*STUDI DI RAGIONERIA E DI ECONOMIA AZIENDALE*

*Collana accreditata presso  
l'Accademia Italiana di Economia Aziendale*



**Alberto Dello Strologo - Niccolò Paoloni**

**CONTABILIZZAZIONE,  
GESTIONE E VALORIZZAZIONE  
DEGLI STRUMENTI FINANZIARI  
NEL BILANCIO DELLE BANCHE**

**G. GIAPPICHELLI EDITORE – TORINO**

## *Introduzione*

L'evoluzione della normativa bancaria osservata nel corso dell'ultimo decennio ha introdotto profondi cambiamenti nella gestione del *business* degli istituti di credito in tutto il panorama europeo. Tali novità hanno avuto forti impatti dal punto di vista organizzativo, contabile ed inevitabilmente operativo, con particolare attenzione alla modalità di produzione dei ricavi. Il principio contabile internazionale IFRS 9 ha modificato sostanzialmente le modalità di *reporting* degli strumenti finanziari. Il presente lavoro approfondisce gli impatti contabili, operativi e gestionali dovuti dall'adozione del citato principio partendo da un approccio teorico che, in primo luogo, ripercorre l'evoluzione normativa in tema bancario con particolare riferimento al bilancio. Successivamente si passa ad analizzare nel dettaglio il contesto di riferimento nel quale operano gli istituti di credito partendo dai regolamenti, passando per la vigilanza, arrivando poi agli strumenti di recente introduzione ed in particolare all'IFRS 9 ed al *Calendar Provisioning*. Il testo si sofferma sulle principali novità di questi ultimi e sugli effetti derivanti dall'implementazione della nuova normativa contabile alle banche. I principali cambiamenti introdotti dall'IFRS 9 interessano le modalità di classificazione e di valutazione degli strumenti finanziari nonché il nuovo modello di *impairment* che, nello specifico, ha mutato la precedente modalità di valutazione basata su una logica *incurred loss* prevedendo un orientamento *forward-looking* basato non più sul verificarsi dell'evento, ma sulla prospettiva di possibile perdita (*expected credit loss*). Nella sostanza, l'IFRS 9 modifica le modalità di determinazione delle stime, unitamente alla prospettiva di valutazione dei fenomeni, introducendo la visione prospettica in aggiunta a quella storica.

Il *Calendar Provisioning*, invece, rappresenta un insieme di regole dettate dal Legislatore europeo introdotte per realizzare un miglioramento degli attivi degli enti creditizi, attraverso una significativa riduzione delle esposizioni deteriorate mediante un piano graduale di accantonamento prudenziale. In particolare, tale meccanismo prevede che le banche elaborino un vero e pro-

prio calendario di svalutazione dei crediti deteriorati a scadenze prestabilite. Appare evidente come i due sopracitati strumenti possano entrare in conflitto tra loro se non adeguatamente amalgamati in un coacervo di regole e operazioni da dover rispettare puntualmente da parte delle banche. La Banca d'Italia, infatti, ha ritenuto necessario adottare il *Calendar Provisioning* con le dovute precauzioni, fornendo costante supporto al MEF. I cambiamenti introdotti dall'IFRS 9 e dal *Calendar Provisioning* hanno avuto una rilevanza notevole per tutto il settore creditizio, in quanto, senza dubbio, non sono circoscritti solo al mondo dell'*accounting* e del *reporting*, ma hanno un impatto su numerose funzioni delle banche, partendo dalla valutazione della rischiosità creditizia delle controparti arrivando fino all'accurata scelta delle fonti di ricavo, che inevitabilmente non sono più solamente rivolte al mercato del credito. Le novità interessano numerosi soggetti, da quelli incaricati alla redazione dell'informativa di bilancio, alle strutture di *risk management* e amministrative, comportando la necessaria adozione di scelte manageriali con effetti anche sul rapporto con la clientela. Ci riferiamo in special modo agli impatti sui processi di *provisioning*, sulla pianificazione e sulla gestione delle politiche creditizie e sul monitoraggio del credito, con riflessi in termini di composizione del portafoglio crediti, di selezione della clientela e di *pricing*.

Il presente lavoro successivamente va ad analizzare gli impatti pratici, per effetto dell'IFRS 9 e del *Calendar Provisioning*, dai punti di vista contabile, regolamentare, organizzativo e gestionale. Al tal fine, il Capitolo III propone un quadro sull'osservazione, a distanza di quattro anni dall'applicazione del Principio contabile IFRS 9 ed in seguito all'entrata in vigore del *Calendar Provisioning*, degli impatti di tali strumenti sul sistema contabile delle banche, sull'informativa di bilancio, sui processi bancari e sulle loro modalità di fare *business*. Tali aspetti vengono approfonditi nel Capitolo IV, laddove si vanno a illustrare le implicazioni pratiche per comprendere e successivamente analizzare gli impatti che l'adozione della nuova normativa contabile e del *Calendar Provisioning* hanno comportato per gli istituti di credito attraverso l'analisi di un caso di studio.

Nel Capitolo V gli autori hanno affrontato il tema della gestione e dalla valorizzazione delle *non performing exposures*, analizzando i possibili strumenti da utilizzare, le modalità di gestione e le opportunità di cessione degli stessi.

Le principali difficoltà che le banche hanno attraversato negli ultimi tempi, infatti, sono legate alla prospettiva di un incremento dei crediti deteriorati; negli ultimi anni il settore è stato attraversato da numerose crisi, derivanti

principalmente dagli elevati *stock* di NPL (*Non Performing Loan*) presenti nei bilanci delle banche.

In tale contesto, adeguate modalità di svalutazione – che oggi avvengono anche per il tramite di un vero e proprio calendario – hanno costituito un’ottima salvaguardia per evitare un esponente aumento delle posizioni deteriorate.

Dunque, attesa la dimensione del problema nonché le potenziali ricadute negative a livello macroeconomico, il tema degli NPL ha interessato vari *policy maker* del sistema finanziario: i *regulators*, gli *accounting standard setter* e gli organi di *supervisory*.



## *Capitolo 1*

# *La normativa del bilancio delle banche italiane: novità contabili e risvolti gestionali*

*Niccolò Paoloni*

SOMMARIO: 1. La normativa di riferimento del bilancio bancario. – 2. I nuovi aspetti contabili del bilancio delle banche. – 2.1. Gli schemi di bilancio. – 3. Mutamento della gestione e riflessi sul conto economico. – 3.1. *Core business* e diversificazione dell'attività bancaria. – 3.2. La gestione dei crediti deteriorati. – 4. La relazione tra i nuovi aspetti contabili e gestionali. – 5. La transizione del sistema bancario e le nuove sfide per il futuro. – Bibliografia.

### **1. La normativa di riferimento del bilancio bancario**

Le fonti di finanziamento derivanti dal sistema bancario possono essere considerate la spina dorsale del sistema economico del tessuto sociale<sup>1</sup> su tutto il territorio italiano; infatti, come sostenuto da diversi studiosi<sup>2</sup>, gli istituti di credito rivestono un ruolo strategico ed imprescindibile per il funzionamento di tutta la macchina economica del paese.

Il sistema bancario in Italia in passato veniva assimilato ad una funzione pubblica tanto che le operazioni svolte dalle banche vennero definite, nel 1981 da una sentenza della Corte di Cassazione<sup>3</sup>, attività di interesse pub-

---

<sup>1</sup> Melchiorre C., Saso T., Giacchero A., La responsabilità sociale d'impresa (RSI) nel mondo del credito e della finanza, *Quaderni dell'osservatorio sulla rappresentanza dei cittadini*, 7, 2010, pp. 17-32.

<sup>2</sup> Andolina S., Silva R., *I nuovi principi contabili internazionali*, Sistemi editoriali, Napoli, 2004.

<sup>3</sup> Cass., SS.UU., 10 ottobre 1981.

blico, volte alla raccolta del risparmio e all'esercizio del credito, elementi già sottolineati dall'art. 47 della Costituzione<sup>4</sup>.

Per tali ragioni il bilancio bancario e quello assicurativo sono disciplinati in maniera specifica e differente rispetto agli altri settori; già nel Codice di Commercio del 1882<sup>5</sup>, all'art. 177, si regolamentava l'adozione di modelli di bilancio *ad hoc* per le suddette tipologie di imprese.

La fonte normativa di riferimento per la redazione dei bilanci per tutte le società e dunque anche per gli istituti finanziari dal 1942, dopo l'aggregazione del diritto commerciale al diritto civile, divenne il Codice Civile. Con un Decreto, in esecuzione al D.P.R. n. 137/1975, si definì lo schema di conto economico destinato alle aziende operanti nel settore del credito mentre gli altri documenti di bilancio continuavano ad essere disciplinati dal Codice Civile.

Nel frattempo, e precisamente nel 1985, con l'emanazione del D.P.R. n. 350 fu recepita la Direttiva Europea n. 77/80 del 12 dicembre 1977 con cui si permetteva a qualunque soggetto avente specifiche peculiarità definite dalle norme, di poter esercitare l'attività creditizia. In questo anno, dunque, prese formalmente avvio il processo di modifica del sistema bancario che terminò alla fine degli anni '80 (e precisamente nel 1989) con l'introduzione della nuova definizione dell'attività bancaria che venne d'ora in avanti vista come una attività imprenditoriale, di natura privata, da svolgersi in forma concorrenziale<sup>6</sup>.

Un ulteriore passaggio fondamentale nell'evoluzione della normativa bancaria è stata la cosiddetta legge Amato<sup>7</sup>, che ha permesso alle banche italiane, fino a quel momento di diritto pubblico (Banco di Napoli, Monte dei Paschi di Siena, Istituto Bancario San Paolo di Torino, Banco di Sicilia, Banco di Sardegna, Banca Nazionale del Lavoro, Sicilcassa), di trasformarsi da una parte in società per azioni e dall'altra di creare delle fondazioni a cui sono state trasferite tutte quelle attività non tipiche dell'impresa bancaria.

In Italia, in conseguenza della Direttiva Europea n. 89/646, che conferì ai governi dei Paesi UE la delega per accogliere i contenuti della stessa volta alla riorganizzazione della disciplina bancaria al fine di raccoglierla in un

---

<sup>4</sup> L'art. 47 della Costituzione Italiana recita: "*La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito*".

<sup>5</sup> Il Codice di Commercio del 1882 sostituì quello emanato nel 1965.

<sup>6</sup> Cass., SS.UU., 28 febbraio 1989.

<sup>7</sup> Legge n. 218/1990.

testo unico di riferimento, venne emanato il Testo Unico in materia Bancaria e Creditizia (TUB) con il D.Lgs. n. 385/1993.

Da questo momento in poi il bilancio delle banche e degli altri istituti di credito subì profonde modifiche, con lo scopo di enfatizzare le peculiarità del settore stesso, imponendo l'utilizzo degli schemi di conto economico e di stato patrimoniale contenuti nel D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 oltre a indicare le specificità da riportare nella nota integrativa rendendola un documento a sé stante rispetto alla relazione sulla gestione.

Nel 2005, poi, con l'emanazione del D.Lgs. n. 38 venne adeguata la normativa italiana a quella internazionale indicando come soggetti obbligati all'utilizzo dei principi contabili internazionali (*International Accounting Standards IAS* e *International Financial Reporting Standards IFRS*), tra gli altri, anche le banche e gli intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza di Banca d'Italia, a decorrere obbligatoriamente dal 1° gennaio 2006<sup>8</sup>.

Nel medesimo decreto, all'art. 9, si confermò la disposizione già contenuta all'art. 5 del D.Lgs. n. 87/1992 mediante la quale veniva conferito a Banca d'Italia il potere di occuparsi di bilanci delle banche e degli altri istituti finanziari. Nel dicembre 2005, infatti, Banca d'Italia emanò delle guide per la redazione del bilancio, mediante la pubblicazione della Circolare n. 262; tali indicazioni vennero riviste e modificate in più occasioni, in ultimo nel dicembre del 2017.

Oltre alle riforme che hanno portato alla regolamentazione generale del sistema bancario, descritta in precedenza, nel corso degli ultimi due decenni il Legislatore europeo e di conseguenza quello nazionale sono intervenuti in maniera sostanziale sul quadro normativo, organizzativo e regolamentare nel quale le banche italiane, come quelle europee, si trovano ad operare. In primo luogo le riforme sono state indirizzate a garantire una maggiore trasparenza nei rapporti tra banche e clienti e, complessivamente, per potenziare gli strumenti di tutela dei consumatori<sup>9</sup>.

Congiuntamente, è stato avviato un articolato processo di riforma dell'intero sistema bancario nazionale intervenendo sulla struttura e sulle forme giuridiche quali le banche popolari<sup>10</sup>, le fondazioni bancarie e le banche di credito cooperativo. Inoltre, sono stati previsti interventi da parte dello Stato

---

<sup>8</sup> Facoltativamente, l'utilizzo poteva essere anticipato al 1° gennaio dell'anno precedente.

<sup>9</sup> Menicucci E., Paoloni N., *IFRS 9 e banche: impatti contabili e gestionali*, Giappichelli, Torino, 2020.

<sup>10</sup> D.L. n. 3/2015.

come successivamente avvenuto per i casi di Monte dei Paschi di Siena e delle liquidazioni coatte amministrative di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., al fine di garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese dei territori.

Proprio con lo scopo di ridurre il verificarsi di crisi bancarie di carattere sistemico, come quelle sopra menzionate, con il rischio di compromettere la stabilità finanziaria complessiva, sono state introdotte nell'ordinamento europeo norme che recepiscono l'accordo di Basilea III sui requisiti patrimoniali delle banche<sup>11</sup>.

Ulteriori iniziative legislative sono intervenute tramite strumenti regolamentari e normativi eterogenei, con lo scopo di creare un meccanismo valido a contrastare gli effetti della crisi finanziaria mediante la costituzione dell'Unione bancaria, fondata su tre pilastri fondamentali:

- un sistema unico di vigilanza;
- un meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie, dotato anche di un fondo comune;
- un sistema europeo di garanzia dei depositi bancari.

Ad oggi, i primi due pilastri sono stati realizzati, nello specifico il meccanismo unico di vigilanza bancaria<sup>12</sup>, che prevede l'attribuzione alla Banca Centrale Europea di compiti di vigilanza prudenziale direttamente sulle banche c.d. "sistemiche"<sup>13</sup> e indirettamente, per il tramite delle autorità di vigilanza nazionali, su tutti gli istituti di credito. Le prime sono individuate in quelle il cui valore totale delle attività supera i 30 miliardi di euro, o alternativamente il rapporto tra le attività totali e il PIL dello Stato membro in cui sono stabilite supera il 20%. Il secondo pilastro realizzato è rappresentato dal meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie<sup>14</sup>, mirato a limitare l'impatto sui bilanci pubblici degli interventi di salvataggio delle banche in crisi (c.d. *bail-out*), introducendo il principio per cui il finanziamento o il

---

<sup>11</sup> Regolamento (UE) n. 575/2013 e la Direttiva 2013/36/UE, cosiddetta Capital Requirements Directive IV – CRD IV.

<sup>12</sup> *Single supervisory mechanism*, SSM, istituito con il Regolamento (UE) n. 1024/2013.

<sup>13</sup> Circa 130 su un totale di 6.000 banche europee sono definite "sistemiche", per quanto riguarda l'Italia, l'elenco comprende: Banca Carige, Banca Monte dei Paschi di Siena, BancoBPM, Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Banca Popolare di Sondrio, Barclays Italia, Credito Emiliano, Iccrea Holding, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Unicredit, Unione di Banche Italiane.

<sup>14</sup> Istituito con il Regolamento (UE) n. 806/2014.

salvataggio degli Istituti di Credito è affidato in primo luogo ad azionisti, obbligazionisti e creditori delle banche stesse (c.d. *bail-in*).

## **2. I nuovi aspetti contabili del bilancio delle banche**

Al fine di perseguire gli obiettivi di adeguata gestione del sistema bancario introdotti dal Legislatore europeo, come descritto in precedenza, anche i principi contabili internazionali hanno subito importanti modifiche, soprattutto in tema di gestione e di contabilizzazione degli strumenti finanziari.

Infatti gli *standard* che disciplinano il trattamento di tali poste contabili sono nello specifico:

- lo IAS 32 “Presentazione degli strumenti finanziari”;
- l’IFRS 7 “Strumenti finanziari: *Disclosure*”;
- l’IFRS 9 “Strumenti finanziari”, che è andato a sostituire dal 2018 il precedente IAS 39 “Iscrizione e valutazione degli strumenti finanziari”.

Nel dettaglio, lo *standard* IAS 32 individua i requisiti contabili per la presentazione degli strumenti finanziari; in particolare, questi vengono classificati in attività e passività finanziarie e in strumenti rappresentativi di capitale. Il principio fornisce indicazioni sulla classificazione dei relativi interessi, dividendi, utili e perdite.

Tutte le informazioni, invece, che riguardano le *disclosure* da fornire sono trattate nel principio contabile IFRS 7, che indica alle entità quali informazioni fornire nelle note dei propri rendiconti finanziari affinché gli utenti siano in grado di valutare:

- l’importanza degli strumenti finanziari per la posizione finanziaria e la *performance* dell’entità;
- la natura e la consistenza dei rischi derivanti dagli strumenti finanziari a cui l’entità è esposta durante e alla fine del periodo di segnalazione e in che modo gestire tali rischi.

Le informazioni qualitative descrivono gli obiettivi, le politiche e i processi del *management* per la gestione di tali rischi. Le informazioni quantitative forniscono informazioni sulla misura in cui l’entità è esposta al rischio, sulla base delle informazioni fornite internamente al personale con respon-

sabilità strategiche. Insieme, queste informazioni forniscono una panoramica dell'uso degli strumenti finanziari e delle esposizioni ai rischi che creano.

Il principio più incisivo e di recente introduzione è però l'IFRS 9, che disciplina il trattamento contabile degli strumenti finanziari. Infatti, durante la crisi finanziaria del 2008 è emerso che le maggiori debolezze dello *standard* all'epoca vigente (IAS 39) erano imputabili<sup>15</sup> principalmente a una eccessiva discrezionalità nella classificazione iniziale degli strumenti finanziari, ad un utilizzo troppo frequente ed imponente del criterio del *fair value* e alla disposizione riguardante la rilevazione della perdita solo dopo che questa si fosse verificata (c.d. *incurred loss*) senza, tra l'altro, definire quali fossero gli eventi "scatenanti" (c.d. *trigger event*) che conducevano all'attivazione del processo di *impairment*.

Il nuovo *standard* contabile IFRS 9, in vigore dal 1° gennaio 2018, ha avuto impatto sull'operatività quotidiana degli intermediari italiani<sup>16</sup> poiché, tra le altre cose, apporta innovazioni relativamente alla classificazione e alle valutazioni successive degli strumenti finanziari, lasciando immutata la disciplina relativa alla rilevazione iniziale<sup>17</sup>.

Lo IAS 39 prevedeva, infatti, l'iscrizione di tutti gli *asset* finanziari al *fair value* e tale aspetto rappresentava l'elemento di maggiore criticità del principio contabile.

Gli strumenti finanziari con il vecchio *standard* venivano classificati in differenti categorie, in considerazione della destinazione funzionale. Relativamente alle attività il principio sopra menzionato individuava 4 categorie di allocazione di tali *asset* finanziari, ovvero:

1. *LAR, Loans and receivables*, dunque attività finanziarie diverse dai derivati che prevedono pagamenti fissi e determinabili, quindi, principalmente finanziamenti e crediti;
2. *HTM, Held-to-Maturity*, investimenti per i quali l'entità ha intenzione e anche la capacità di mantenerli fino alla scadenza, diversi dai derivati e con scadenza fissa e pagamenti fissi o quantomeno determinabili;

---

<sup>15</sup> Ariante P., De Rosa C., Sica C., IFRS 9: cosa cambia e quali sono gli impatti del nuovo standard contabile internazionale per le banche, *IPE Working Paper*, 9, 2016.

<sup>16</sup> Dabbene F., Roberti Vittorio M., Gli impatti dell'IFRS 9 sulle banche italiane e sul credito, *Bancaria*, 4, 2017.

<sup>17</sup> Tutino M., *La fair value accounting nei bilanci delle società*, Wolters Kluwer, Milano, 2016.

3. *AFS, available for sales*, quindi le attività finanziarie disponibili per la vendita;
4. *FVTPL, fair value through Profit and loss*, ovvero le attività finanziarie valutate al *fair value* rilevato al conto economico; sono, dunque, tutti quegli *asset* detenuti per essere negoziati nel breve periodo nonché tutti i derivati attivi e le altre attività rilevate al *fair value*. Questa categoria comprende due classi di strumenti finanziari differenti, ovvero: quelli detenuti per la negoziazione (*Held for Trading HFT*) e quelli, invece, designati al momento della rilevazione iniziale “al *fair value* rilevato in conto economico” (*Fair Value Option*).

Quest’ultima tipologia, ovvero gli *asset* finanziari valutati al *fair value* rilevato nel risultato d’esercizio rappresentavano la categoria più dibattuta<sup>18</sup>.

Le passività, invece, venivano classificate in due differenti categorie, quali:

1. *FVTPL, fair value through Profit and loss*, ovvero le passività finanziarie valutate al *fair value* rilevato al conto economico; sono, dunque, tutte quelle detenute per essere negoziate nel breve periodo, nonché tutti i derivati passivi e le altre *liability* rilevate al *fair value*.
2. *Financial Liabilities at amortised cost*, che comprende tutte le passività non collocabili nella categoria precedente.

In considerazione della quantità di attività finanziarie detenute<sup>19</sup> dagli istituti di credito, è agevole immaginare come la categorizzazione delle attività incida profondamente sui bilanci; con lo IAS 39 in particolare, seppure l’iscrizione di tutti gli *asset* finanziari avveniva al *fair value*, le misurazioni successive dipendevano dalla categoria in cui ogni singola attività era stata collocata.

Il progetto di revisione dello IAS 39 ha condotto alla elaborazione e alla successiva pubblicazione e adozione dell’IFRS 9, percorrendo tre fasi, ovvero:

- i) classificazione degli strumenti finanziari e loro misurazione, che ha condotto all’introduzione di un nuovo concetto di *business model*;

---

<sup>18</sup> Cairns D., The Use of Fair Value in IFRS, *Accounting in Europe*, 3(1), 2006.

<sup>19</sup> Fiechter P., Reclassification of financial assets under IAS 39: Impact on European banks’ financial statements, *Accounting in Europe*, 8(1), 2011, pp. 49-67. Hodder L., Hopkins P., Wahlen J., Risk-relevance of fair-value income measures for commercial banks, *The Accounting Review*, 81(2), 2006.

- ii) metodologia di calcolo dell'*impairment*;
- iii) *hedge accounting*.

Relativamente alla prima fase, è importante sottolineare come le categorie siano state ridotte da 4 a 3. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è stato, infatti, possibile ricollocare gli strumenti finanziari in:

1. *Held to collect HTC*, ovvero le attività valutate al *costo ammortizzato (CA)*, che incorpora due delle precedenti categorie ovvero “strumenti finanziari detenuti fino a scadenza HTM” e “crediti di finanziamento LAR”;
2. *Held to collect and sales HCS*, le attività finanziarie valutate al *fair value* attraverso l'*other comprehensive income (FVOCI)*;
3. *Fair value through profit and loss (FVTPL)*.

Le attività finanziarie sono state classificate nelle suddette categorie a seconda della natura dello strumento finanziario e dai termini contrattuali che lo regolano<sup>20</sup> (ovvero se si tratta di un titolo di capitale o di un titolo di debito), tenendo conto anche del c.d. *business model* che ogni singolo istituto di credito preceglie.

La scelta del metodo di valutazione da adottare per gli strumenti finanziari attivi e nel dettaglio costo ammortizzato o *fair value* è guidata dal principio contabile. I titoli di capitale devono essere sempre valutati al *fair value*; se lo strumento di capitale è detenuto per essere negoziato, le differenze di valore che dovessero scaturire dalle valutazioni successive di *fair value* dovranno essere computate nel risultato d'esercizio e pertanto andranno collocate nella categoria *FVTPL*.

Relativamente a tutti gli altri titoli di capitale non detenuti con la finalità di negoziazione, si può optare per effettuare la rilevazione delle variazioni successive di *fair value* nell'*Other comprehensive income*<sup>21</sup> (*FVOCI*).

Relativamente alla classificazione dei titoli di debito, invece, è possibile effettuare la misurazione al costo ammortizzato qualora ricorrano contestualmente due condizioni: i) l'azienda non intende vendere nel breve periodo il prodotto, ma tenerlo in portafoglio per incassare i flussi di cassa contrattuali (*business model test*); ii) i flussi di cassa contrattuali sono rappre-

---

<sup>20</sup> A tal proposito, vedasi: Singleton-Green B., Should financial reporting reflect firms' business models? What accounting can learn from the economic theory of the firm, *Journal of Management & Governance*, 18(3), 2014, pp. 697-706; e Tutino M., *op. cit.*

<sup>21</sup> Tale opzione è applicabile a tutti gli strumenti finanziari di capitale ad esclusione dei dividendi poiché non rappresentano un rimborso dell'investimento.

sentati esclusivamente da interessi sul capitale nominale e rimborso di quest'ultimo (*contractual cash flow characteristic test*)<sup>22</sup>.

Qualora, invece, l'attività finanziaria rappresentata da titoli di debito riesca contemporaneamente:

- a generare flussi di cassa che riguardano solamente il rimborso del capitale e interessi;
- raggiungere l'obiettivo del *business model* incassando i flussi contrattuali e anche dalla vendita dello strumento stesso;

lo stesso andrà classificato nella categoria FVOIC *Fair Value Though other Comprehensive Income*.

In via residuale, qualora il titolo di debito non rispetti le condizioni di cui sopra, oppure qualora sia stato deciso di adottare la *fair value option* (di cui si dirà tra poco), dovrà essere classificato nella categoria residuale *Fair Value Though Profit or Loss (FVTPL)*.

La seconda fase di elaborazione e pubblicazione dell'IFRS 9, ovvero il calcolo dell'*impairment* si può considerare la novità che maggiormente ha impattato sul settore creditizio in quanto regola le rettifiche di valore sugli strumenti finanziari e quindi sui crediti<sup>23</sup>. Infatti, come già anticipato, a differenza della disposizione contenuta nello IAS 39, in cui le perdite venivano rilevate solamente nel momento in cui queste erano accertate, nel nuovo principio si prevede che vengano stimati i rischi degli strumenti stessi e che siano rilevati degli accantonamenti – che incidono inevitabilmente in manie-

---

<sup>22</sup> Il *business model test* e il *contractual cash flow characteristic test* sono indagini che le società IFRS *compliant* sono chiamate a svolgere al fine di poter valutare uno strumento finanziario al “costo ammortizzato” oppure al “*fair value*”. L'analisi del modello di *business* viene svolta da talune società mediante la mappatura delle aree in cui l'azienda opera e l'assegnazione a ciascuna di esse di una specifica tipologia di *business*; inoltre per ogni strumento finanziario si tiene conto delle caratteristiche dei flussi di cassa contrattualmente definiti (Unicredit, 2018, Resoconto sulla transazione a “IFRS 9: Strumenti Finanziari” del Gruppo UniCredit; documento disponibile al link: <https://www.unicreditgroup.eu/content/dam/unicreditgroup-eu/documents/it/investors/bilanci-e-relazioni/2018/1Q18/Resoconto-sulla-transizione-a--IFRS-9--Strumenti-Finanziari--del-Gruppo-UniCredit.pdf>; accesso effettuato in data 1 ottobre 2021). Altre società svolgono l'indagine in modo differente; ad esempio, il Gruppo UBI Banca ha definito i propri *business model* attraverso un'attività di analisi e censimento delle diverse modalità con cui vengono gestiti gli strumenti finanziari al fine di generare flussi di cassa (Gruppo UBI Banca, Resoconto intermedio di gestione; documento disponibile al link: <https://www.ubibanca.it/contenuti/RigAlle/Resoconto%20intermedio%20di%20gestione%20al%2031%20marzo%2020186.pdf>; accesso effettuato in data 1 ottobre 2021).

<sup>23</sup> Dabbene F., Roberti Vittorio M., *op. cit.*

ra importante sul conto economico – indipendentemente dall'accadimento di un evento specifico e dunque senza aspettare che vi sia un segnale certo che la perdita si manifesterà. Inoltre, la stima delle perdite attese future che potranno verificarsi relativamente alle attività finanziarie detenute dovranno essere continuamente adeguate anche in considerazione del rischio di credito della controparte<sup>24</sup>.

L'impostazione data al nuovo principio contabile tenta di ridurre, mediante l'utilizzo dell'approccio *forward looking*<sup>25</sup>, l'instabilità degli istituti di credito che, adottando un approccio *incurred loss*, sarebbero soggetti alla prociclicità<sup>26</sup>. È importante sottolineare infatti che, come richiamato al paragrafo 5.5.17<sup>27</sup>, l'approccio *forward looking* richiede di considerare sì la stima della solvibilità dei creditori, ma è indispensabile tener conto anche delle informazioni macroeconomiche così da offrire una visione lungimirante poiché vengono considerati diversi scenari non con l'obiettivo di individuare il peggiore o il migliore, ma di stimare la possibilità che una perdita di valore di un credito si verifichi<sup>28</sup>.

Quella che apparentemente può sembrare esclusivamente una tecnica contabile, diventa una delle innovazioni dell'IFRS 9 che impattano anche sulla gestione della banca stessa; infatti, come asserito già da alcuni studiosi<sup>29</sup>, l'aumento del rischio di inadempimento del credito, misurato con l'accantona-

---

<sup>24</sup> Ariante P., De Rosa C., Sica C., *op. cit.*

<sup>25</sup> A riguardo si vedano, tra gli altri: Beatty A., Liao S., Do delays is expected loss recognition affect banks' willingness to lend?, *Journal of Accounting and Economics*, 52, 2011, pp. 1-20; Laeven L., Majnoni G., Loan loss provisioning and economic slowdowns: too much, too late?, *Journal of Financial Intermediation*, 12, 2003, pp. 178-197.

<sup>26</sup> Questa affermazione è stata dimostrata in diversi studi. A titolo esemplificativo si vedano: Pool S., De Haan L., Jacobs J.P.A.M., Loan loss provisioning, bank credit and the real economy, *Journal of Macroeconomics*, 45, 2015, pp. 124-136; Agénor P.R., Zilberman R., Loan loss provisioning rules, procyclicality, and financial volatility, *Journal of Banking & Finance*, 61, 2015, pp. 301-315; Zilberman R., Tayler W.J., Financial Shocks, Loan Loss Provisions and Macroprudential Stability, *Economics Working Paper Series* 23, 2014, pp. 1-23.

<sup>27</sup> Cfr. IFRS 9, par. 5.5.17: "L'entità deve valutare le perdite attese su crediti dello strumento finanziario in modo che rifletta: a) un importo obiettivo e ponderato in base alle probabilità determinato valutando una gamma di possibili risultati; b) il valore temporale del denaro; e c) informazioni ragionevoli e dimostrabili che sono disponibili senza eccessivi costi o sforzi alla data di riferimento del bilancio su eventi passati, condizioni attuali e previsioni delle condizioni economiche future".

<sup>28</sup> Parmani D., Forward-looking perspective on impairments using expected credit loss, *White Paper Moody's Analytics*, 2017, pp. 1-10.

<sup>29</sup> Pool S., De Haan L., Jacobs J.P.A.M., *op. cit.*

mento per perdite su crediti, aumenta il tasso di prestito e diminuisce il credito bancario. Gli accantonamenti per perdite su crediti diventano, dunque, uno dei principali fattori trainanti delle fluttuazioni del ciclo economico<sup>30</sup> e ne amplificano la volatilità. Inoltre, l'impatto che gli accantonamenti hanno sul bilancio bancario potrebbe anche andare ad intaccare i coefficienti patrimoniali, indispensabili per ottemperare alle disposizioni contenute in Basilea III.

## **2.1. Gli schemi di bilancio**

L'adozione degli IAS/IFRS ha avuto forti ripercussioni anche sugli schemi di bilancio utilizzati dagli istituti di credito.

A decorrere dall'adozione dei principi contabili internazionali, il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono costituiti dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto della redditività complessiva, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario, dalla nota integrativa e dalle relative informazioni comparative. È richiesta agli amministratori la redazione di una relazione riportante l'andamento della gestione e la situazione dell'entità per cui si redige il bilancio, o, nel caso del consolidato, dell'insieme delle imprese considerate nell'area di consolidamento.

Dunque, oltre alla rivisitazione integrale dei "tradizionali" documenti di bilancio (Conto Economico, Stato Patrimoniale e Nota Integrativa), con l'adozione degli IAS/IFRS si è richiesto alle imprese IFRS *compliant* di redigere dei documenti fino a quel momento mai predisposti, ovvero il prospetto delle variazioni di patrimonio netto e il rendiconto finanziario. Come già accennato, un importante cambiamento per le entità italiane è rappresentato dalla mancanza di uno schema predefinito nella disciplina dei principi contabili internazionali. Lo IAS 1, infatti, indica solamente quali debbano essere i contenuti minimi che i documenti di bilancio devono contenere, senza entrare nel merito degli schemi, ad esclusione di quanto disciplinato nello IAS 7 per il rendiconto finanziario.

Focalizzandosi sul bilancio d'esercizio delle banche, si evidenzia che, invece, a predisporre gli schemi da adottare ci ha pensato Banca d'Italia, che nell'appendice A della Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 (e aggiornata fino al dicembre 2017 con la V modifica) ha riportato i prospetti da utilizza-

---

<sup>30</sup> Poiché, come già detto, gli aumenti degli importi accantonati diminuiscono la possibilità di concedere credito bancario.

re. Nello specifico, gli schemi contenuti nella circolare riguardano sia il bilancio d'esercizio sia il bilancio consolidato e sono relativi:

- a) allo stato patrimoniale;
- b) al conto economico;
- c) al prospetto della redditività complessiva (*other comprehensive income*);
- d) al prospetto delle variazioni del patrimonio netto;
- e) al rendiconto finanziario.

Inoltre, nella Circolare sono fornite le indicazioni circa l'elaborazione della nota integrativa e della relazione sulla gestione. La struttura ed i contenuti dei documenti facenti parte del fascicolo di bilancio sono stati elaborati da Banca d'Italia tenendo conto di quanto disposto dai principi contabili internazionali e delle peculiarità delle poste contabili degli istituti di credito, per fare in modo che le entità che utilizzano tali prospetti forniscano le informazioni utili alla comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente, ma anche degli aspetti tipici delle segnalazioni richieste dalla vigilanza prudenziale<sup>31</sup>.

In questa sede verranno presi in esame i primi tre prospetti.

Lo stato patrimoniale, nella logica dei principi contabili internazionali, non ha un suo schema proprio, ma relativamente al settore bancario la Banca d'Italia ne ha predisposto uno rinvenibile nell'Appendice A, paragrafo A.1 della Circolare n. 262. La forma presentata nello schema proposto da Banca d'Italia è a sezioni contrapposte e le voci sono enunciate in base alla liquidabilità o esigibilità. La prima voce della sezione dell'attivo è rappresentata dalle poste più liquide, ovvero "cassa e disponibilità liquide" voce in cui devono essere contabilizzate le valute aventi corso legale nonché i depositi a vista verso la Banca Centrale (ad eccezione della riserva obbligatoria).

Successivamente, nello schema vanno indicate tutte le attività detenute, distinguendole a seconda che siano state valutate al *fair value*<sup>32</sup>, o al costo ammortizzato. Nella prima voce "Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto a conto economico" figurano tutte le attività valutate con questo criterio e in particolare formano oggetto di rilevazione: i) le attività finanziarie detenute per la negoziazione ovvero titoli di debito, titoli di capitale, fi-

---

<sup>31</sup> Cfr. Rutigliano M., *Il bilancio della banca e degli altri intermediari finanziari*, Egea, Milano, 2016, p. 2.

<sup>32</sup> Lo schema prevede l'indicazione del dettaglio per le attività valutate al *fair value* qualora impattino a conto economico o sulla redditività complessiva.

nanziamenti, quote di OICR e derivati; ii) le attività designate al *fair value* ovvero i titoli di debito e finanziamenti con i risultati valutativi iscritti nel conto economico in base alla *fair value option*; iii) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al *fair value* come i titoli di debito, i titoli di capitale, le quote di OICR e i finanziamenti ossia tutte quelle attività finanziarie che non soddisfano la classificazione al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva che confluiranno, invece, nella voce successiva, contraddistinta dal n. 30, o che non sono valutate al costo ammortizzato che saranno invece da imputare alla voce n. 40, distinguendo i crediti verso banche da quelli verso la clientela.

Nella voce “attività finanziarie valutate al costo ammortizzato” dovranno essere allocate anche le operazioni di *leasing* finanziario aventi ad oggetto i beni in corso di costruzione e quelli in attesa di *leasing*, nel caso di contratti con trasferimento dei rischi.

I derivati finanziari e creditizi di copertura che alla data di riferimento del bilancio presentano un *fair value* positivo e che non sono assimilabili alle garanzie ricevute secondo l’IFRS 9, vanno indicati alla voce “Derivati di copertura”.

Il saldo delle variazioni delle attività di copertura poste in essere dalle banche per far fronte ai rischi della negoziazione e detenzione di attività finanziarie vanno indicate alla voce “Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica”.

La successiva voce “Partecipazioni” mostra la strategia in materia di espansione e di diversificazione dell’istituto<sup>33</sup> poiché in tale posta vanno allocati gli importi riferiti ai pacchetti azionari detenuti in società controllate, anche in maniera congiunta, e sottoposte ad influenza notevole (diverse da quelle valutate al *fair value* con impatto a conto economico).

Come nello schema tradizionale delle imprese, fornito all’art. 2424 del c.c., successivamente devono essere indicati gli *asset* suddividendoli tra quelli materiali e quelli immateriali.

Le voci successive riguardano le attività fiscali, correnti e anticipate e le attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione che si riferiscono ad attività possedute per la vendita e ad attività operative cessate.

L’ultima voce dell’attivo di stato patrimoniale è la residuale “altre attività” in cui vanno indicate tutte quelle operazioni che non sono riconducibili ad

---

<sup>33</sup>Tutino F., *Il nuovo bilancio delle banche. Introduzione alla lettura. Percorsi e strumenti di analisi*, Bancaria Editrice, Roma, 2019.

altra voce sopra indicata come, ad esempio, l'oro, l'argento e i metalli preziosi, eventuali rimanenze di beni, spese sostenute su beni di terzi e così via.

La sezione del passivo dello stato patrimoniale inizia con la identificazione delle categorie di passività in base alla natura e dunque al criterio di valutazione adottato; le passività finanziarie, pertanto, andranno indicate:

- nella voce 10. “Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato” qualora siano rappresentate da debiti verso banche e verso la clientela indipendentemente dalla forma tecnica nonché i titoli emessi valutati al costo ammortizzato (indicandoli al netto dei titoli riacquistati) e anche quelli che, alla data di riferimento del bilancio, risultano scaduti ma non rimborsati. Sono inclusi in tale voce anche i debiti di funzionamento, così come definiti dal TUB e dal TUF;
- nella voce 20. “Passività finanziarie di negoziazione” tutte le passività finanziarie così classificate, indipendentemente dalla forma tecnica;
- nella voce 30. “Passività finanziarie designate al *fair value*”, qualora siano state designate al *fair value* con i risultati valutativi iscritti nel conto economico sulla base della *fair value option*.

Specularmente per quanto avviene per la voce “Derivati di copertura” presente nella sezione dell'attivo, la medesima voce ma del passivo vede movimentati i valori che si riferiscono a derivati finanziari e creditizi di copertura che alla data di riferimento del bilancio presentano un *fair value* negativo e che non sono assimilabili alle garanzie ricevute secondo l'IFRS 9.

Anche la successiva voce funziona in maniera speculare alla stessa presente, però, nell'attivo; infatti, la posta “Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica” accoglie il saldo delle variazioni delle passività di copertura poste in essere dalle banche per far fronte ai rischi della negoziazione e detenzione di attività finanziarie.

Vi è poi la voce residuale “Altre passività” in cui devono essere allocate tutte le passività non finanziarie non classificabili nelle precedenti voci come, ad esempio, i debiti concessi con forniture di beni e servizi non finanziari, i premi di produzione da corrispondere al personale e così via.

Seguono a queste voci, le poste relative ai fondi accantonati relativamente al trattamento di fine rapporto del personale dipendente nonché i fondi rischi e oneri che accolgono accantonamenti:

- volti a fronteggiare il rischio di credito per impegni a erogare fondi di garanzie finanziarie rilasciate svalutate a norma dell'IFRS 9;

- per quiescenze ed obblighi simili;
- per altri rischi e oneri diversi da quelli sopra enunciati.

Le voci che seguono sono riferite al patrimonio netto degli istituti di credito. Per ciò che concerne le riserve di rivalutazione, in questa voce vanno indicati:

- gli importi inerenti agli investimenti in titoli di capitale, le coperture su titoli di capitale e le attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) designati al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva;
- le passività finanziarie designate al *fair value* con impatto a conto economico, limitatamente alla variazione del proprio merito creditizio;
- le attività materiali e immateriali nell'ipotesi di utilizzo del metodo della rivalutazione;
- i piani a benefici definiti;
- le “attività possedute per la vendita” e le “attività operative cessate”;
- la quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto;
- la copertura di investimenti esteri;
- le differenze di cambio da conversione;
- gli strumenti di copertura;
- la copertura dei flussi finanziari;
- le riserve di rivalutazione iscritte in applicazione di leggi speciali di rivalutazione.

Le altre voci di capitale netto riguardano:

- le “Azioni rimborsabili”, in cui vanno indicate le azioni per cui la società emittente ha assunto verso il socio l'obbligazione di rimborso/riacquisto ad un prezzo predefinito;
- gli “Strumenti finanziari” ovvero gli strumenti rappresentativi del patrimonio netto, diversi dal capitale e dalle riserve;
- le “Riserve” di ogni genere (legale, statutaria, per acquisto azioni proprie, utili/perdite portati a nuovo, ecc.);
- gli “Acconti su dividendi”, qualora siano stati erogati a favore dei soci;
- il “Capitale”, ovvero l'importo delle azioni (o delle quote) della banca o il suo fondo di dotazione, al netto del capitale sottoscritto ma non ancora versato alla data di redazione del bilancio;
- le “Azioni proprie” della banca detenute da quest'ultima.

Gli schemi dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale si riportano di seguito con evidenza delle variazioni intercorse con l'applicazione dell'IFRS 9 rispetto allo IAS 39:

| <b>Voci dell'attivo</b>  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Schema dell'attivo (IFRS 9)</b>   | <b>Schema dell'attivo (IAS 39)</b>   |  |
| 10. Cassa e disponibilità liquide  | 10. Cassa e disponibilità liquide  |  |
| 20. Attività finanziarie valutate al <i>fair value</i> con impatto a conto economico             |  |  |
| a) attività finanziarie detenute per la negoziazione   |  |  |
| b) attività finanziarie designate al <i>fair value</i>   |  |  |
| c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al <i>fair value</i>                    |  |  |
| 30. Attività finanziarie valutate al <i>fair value</i> con impatto sulla redditività complessiva |  |  |
| 40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato  |  |  |
| a) crediti verso banche  |  |  |
| b) crediti verso clientela   |  |  |
|  |  | 20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione  |
|  |  | 30. Attività finanziarie valutate al <i>fair value</i> |
|  | 40. Attività finanziarie disponibili per la vendita                                      |  |
|  | 50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza                                     |  |
|  | 60. Crediti verso banche   |  |
|  | 70. Crediti verso clientela  |  |
| 50. Derivati di copertura  | 80. Derivati di copertura  |  |
| 60. Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)         | 90. Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) |  |
| 70. Partecipazioni   | 100. Partecipazioni  |  |

*Segue*